

IL PRESIDENTE  
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Mara Minardi



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 75 DEL 27/05/2015**

Copia della presente deliberazione nr. 75 del 27/05/2015 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 05/06/2015

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, senza reclami, (Art.124, co.1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AL RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE NOTIFICATO IN DATA 01/10/2014 AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA N. 74/11/2013 DEPOSITATA IN DATA 01/07/2013.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette, del mese di maggio, alle ore 10:15 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P
6	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 72 (proponente: Sindaco Cecchini Piero) predisposta in data 13/05/2015 dal Responsabile del Procedimento ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

a)Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 26/05/2015 dal Dirigente Responsabile del SERVIZI DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO dott.ssa Mara Minardi;

b)Parere Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 26/05/2015 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Daniele Cristoforetti;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 72

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 DEL 13/05/2015

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AL RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE NOTIFICATO IN DATA 01/10/2014 AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA N. 74/11/2013 DEPOSITATA IN DATA 01/07/2013.

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI DI STAFF ALLE DIPENDENZE  
FUNZIONALI DEL SINDACO  
SERVIZIO: UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Mara Minardi  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

PREMESSO che:

- la Commissione Tributaria Regionale di Bologna con sentenza n.74/11/13 depositata il 01/07/2013 rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Rimini avverso la sentenza n. 238/01/2010 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini che aveva accolto il ricorso presentato dal Comune di Cattolica avverso l'atto di accertamento di violazione ed irrogazione di sanzioni in materia di servizi telefonici cellulari e radiomobili anno 2005 notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 29/09/2008 (prot 24490) per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa periodica per l'impiego di apparecchiatura terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione;
- il provvedimento impugnato veniva dunque annullato.
- che in data 1/10/2014 è stato notificato al Comune di cattolica ricorso alla suprema Corte di Cassazione per l'impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna sopracitata per violazione dell'art. 1 del dpr 641/1972 e dell'art 21 della tariffa a questo annessa, degli art. 160 del dlgs 259/2003 in relazione all'art 360 comma 1, n. 3 c.p.c.;

PRESO atto :

-che con determinazione dirigenziale n. 793 del 04/12/2008 il dirigente del Settore Manutenzione urbana, Sport Servizi Demografici e Ced aveva già predisposto la liquidazione dell'avviso di accertamento n. 87958/2008 per il pagamento della tassa di concessione governativa emesso dall'Agenzia delle Entrate e notificato al Comune di cattolica in data 29/09/2008 prot. 24490;

-che il Dirigente 1° Settore con comunicazione assunta al prot al n. 9934 del 30/03/2015 ha comunicato, tra l'altro, che considerati i recenti orientamenti della Giurisprudenza non era intenzione dell'Amministrazione comunale costituirsi nel citato giudizio avanti alla Corte di Cassazione chiedendo la compensazione delle spese di giudizio;

-della Comunicazione prot n. 17401/2015 del 11/05/2015 dell'Agenzia delle Entrate di Rimini - Ufficio Legale;

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione sez. Unite con propria pronuncia n. 9560 del 02/05/2014 ha confermato il principio secondo cui l'abrogazione dell'art. 318 del dpr 156/1973 per effetto dell'art. 218 del dlgs 259/2003 non ha comportato l'abrogazione, né l'inapplicabilità dell'art. 21 della tariffa annessa al dpr 641/1973 in relazione ai detentori di abbonamento per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione;

RITENUTO quindi necessario, visti i recenti orientamenti giurisprudenziali non costituirsi in giudizio avanti alla Corte di Cassazione di cui trattasi, anche al fine di non aggravare di ulteriori spese per conferimento di incarichi di patrocinio legale il bilancio dell'Ente

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## DELIBERA

- 1) - di non costituirsi, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, nel giudizio avanti alla Corte di Cassazione promosso dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna n. 74/11/13 depositata in data 01/07/2013;
- 2) - di confermare la richiesta già trasmessa dal dirigente del 1° Settore con nota prot. 9934 del 30/03/2015 All'Avvocatura Generale dello Stato di compensazione delle spese legali;
- 3) - di trasmettere la presente delibera all'Avvocatura dello Stato per il tramite dell'Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate di Rimini;

- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

.....